

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
---------------	------------

Consigliere relatore

Marco CATALANO

Francesco LIGUORI	Primo referendario
-------------------	--------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto nr 46229 MUSACCI Emanuela conto 106119

Fiscaglia anno 2019

FATTO

Con relazioni nr. 59, 60, 63, 61, 62 e 64 del 2024, il Magistrato relatore

ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto soprariportato

in quanto *nonostante il tentativo eseguito dall'ente attraverso l'analitica*

compilazione di un prospetto di conciliazione, sulla base dei dati estrapolati dal

software di contabilità e dei dati rinvenuti da bollettari / registri mensili

allegati e in applicazione del principio di competenza finanziaria che prevede

l'annotazione dei soli incassi dell'anno di riferimento (senza considerare perciò

gli incassi riferiti ad anni precedenti e registrando per contro gli incassi

dell'anno anche se la reversale cade nell'anno successivo), non è possibile

quantificare puntualmente gli importi riscossi/riversati direttamente o per il

tramite di altri agenti contabili; (pag. 4 della relazione).

Sent. n. 87/2025/GC

Con decreto del 16.3.2024 il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 17.7.2024 assegnando a tutto il giorno 27.6.2024 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

In data 20.6.2024 la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso per il rinvio del conto al magistrato istruttore.

In data 26.6.2024, gli agenti contabili hanno depositato articolata memoria, con la quale hanno contestato l'addebito.

All'udienza del 5.2.2025 la Sezione, considerato che dalla documentazione prodotta dall'ente e dai suoi allegati (nota prot. 140286 del 18.4.2023) emerge come per il conto le riscossioni superano i versamenti

Mentre per i conti

46230 RESCAZZI Luigi conto 106121 Fiscaglia anno 2019

46233 RESCAZZI Luigi conto 118222 Fiscaglia anno 2020

I versamenti superano le riscossioni, ha disposto che il comune di Fiscaglia entro 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza istruttoria, tramite un'ulteriore verifica dei conti in oggetto accerti se il surplus di versamenti dell'agente contabile RESCAZZI si possano riferire ai conti degli agenti contabili MUSACCI e BRINA per il 2019 e il 2020.

Il comune ha depositato integrazione e alla udienza del 9.7.2025 (cui la causa è stata rinviata per impedimento del relatore nella precedente udienza) la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla nota istruttoria proveniente dal comune di Fiscaglia emerge come la discordanza tra il totale complessivo lavorato ed il versato è presumibilmente attribuibile al fatto che parte dei certificati storici di residenza/famiglia venivano emessi extra procedura, poiché la banca dati informatica dell'ente non è aggiornata con gli archivi cartacei dei tre ex Comuni di Migliarino, Migliaro e Massafiscaglia.

Tutto ciò premesso, in mancanza di apprensioni da parte di terzi, il surplus di versamenti dell'agente contabile Rescazzi si può riferire ai conti degli agenti contabili Musacci e Brina per il 2019 e il 2020.

Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. ("Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione

contabile”), il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Nulla impedisce, comunque, alla Procura Regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l’irregolarità del conto giudiziale nr. 106119, senza addebiti di responsabilità.

Compensa le spese.

Dispone la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per la verifica di eventuali responsabilità amministrative.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.7.2025.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Catalano

Massimo Perin

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)